



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO (AT)
SETTORE 4 - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Assunto il 08/10/2019

Numero Registro Dipartimento: 1153

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 12473 del 14/10/2019

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA AI SENSI DEL D.LGS 152 ART.12 E DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.3/2008 ART. 22 E SS.MM.II.- PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN LOC. TRAPEZI DI PELLARO-DITTA SESTI MOSCARDINI RICADENTE IN ZONA OMOGENEA C "ZONA DI ESPANSIONE RESIDENZIALE ,ZONA TURISTICA RESIDENZIALE, ZONA DESTINATA AD ACCOGLIERE INTERVENTI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE " E IN MINIMA PARTE DI ZONA OMOGENEA E "ZONE PER ATTIVITÀ PRIMARIE" NEL VIGENTE STRUMENTO URBANISTICO P.R.G. - DITTA : F.LLI MOSCARDINI E F.LLI SESTI. AUTORITÀ PROCEDENTE : CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la L.R. n.7 del 13 Maggio 1996 recante “*Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale*” e ssmm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e ss.mm.ii.”;

VISTO il Decreto 206/2000 del Presidente della Regione recante “D.P.G.R. n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto: “separazione dell’attività amm. di indirizzo e di controllo da quella della gestione – rettifica”;

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999, recante “Separazione dell’attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;

VISTA la legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la D.G.R. n. 19 del 05.02.2015 di approvazione della nuova macro-struttura della Giunta Regionale e la successiva D.G.R. n. 111 del 17.04.2015 di istituzione del Dipartimento Segretariato Generale;

VISTA la D.G.R. n. 264 del 12.07.2016 ed il D.P.G.R. n. 120 del 19/07/2016 con i quali è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Ambiente e Territorio” alla dirigente arch. Reillo Orsola Renata Maria;

VISTA la D.G.R. n. 421 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto “Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione modifiche ed integrazioni al regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.”, con la quale il Dipartimento “Ambiente e Territorio” è stato scorporato nelle due aree tematiche: “Ambiente e Territorio” e “Urbanistica”, la cui reggenza di entrambe le aree è stata affidata all’Arch. Reillo Orsola, nelle more delle procedure di assegnazione dell’incarico;

VISTO il D.D.G. n. 11302 del 12 ottobre 2018 avente ad oggetto “Dipartimento Ambiente e Territorio adempimenti di cui alla DGR n. 421 del 24 settembre 2018 di modifiche alla struttura organizzativa della Giunta Regionale. Assunzione atto di micro organizzazione” con il quale è stato istituito il Settore n. 4 “Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali”;

VISTO il D.P.R. 357/97 recante «Reg. di attuazione della direttiva habitat 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» e s.m.i. e il connesso Regolamento Regionale di cui alla D.G.R. 749/2009 avente ad oggetto “Approvazione regolamento della procedura di Valutazione di Incidenza”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” e il connesso Regolamento Regionale n.3/08 “Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali”;

PREMESSO che:

-Con nota n 141381 del 10/09/2018, la Città Metropolitana di Reggio Calabria (RC), in qualità di autorità procedente, ha avviato le consultazioni del documento preliminare del piano di lottizzazione in loc. Trapezi di Pellaro-Ditta Sesti Moscardini ricadente in zona omogenea C “zona di espansione residenziale ,zona turistica residenziale, zona destinata ad accogliere interventi di edilizia economica e popolare “ e in minima parte di zona omogenea E “zone per attività primarie” nel vigente strumento urbanistico P.R.G. - Ditta : F.Ili Moscardini e F.Ili Sesti. Autorità procedente : Città Metropolitana di Reggio Calabria, ai sensi del D.Lgs.152/2006 ss.mm.ii.,D.Lgs n.4/2008 e R.R. del 4/08/2008 n.3 e ss.mm.ii., -Autorità procedente: Città Metropolitana di Reggio Calabria (RC);

CONSIDERATO che in applicazione della normativa vigente in materia di VAS di cui al D.Lgs.152 e ss.mm.ii. e al Regolamento Regionale 3/08, il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, in qualità di Autorità competente è deputato ad emettere il provvedimento finale di verifica ai fini dell’assoggettabilità del piano in oggetto alla procedura di VAS.

ATTESO che gli interventi previsti nel piano non risultano compresi negli elenchi di cui agli allegati “A” e “B” del Regolamento Regionale n. 3 del 04/08/2008 per i quali bisogna verificare l’assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale né in aree della rete Natura 2000 per le quali occorre effettuare la Valutazione di Incidenza;

PRESO ATTO che nell’ambito delle procedure di verifica a V.A.S. sono pervenute osservazioni da parte delle Amministrazioni con competenza ambientale consultate;

VISTI e condivisi gli esiti dell’istruttoria del 23/09/2019, redatta dal Settore n. 4 “Valutazioni Ambientali” di questo Dipartimento che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la quale si ritiene la non assoggettabilità a procedura di VAS del ai sensi del D.Lgs.152/2006 ss.mm.ii.,D.Lgs n.4/2008 e R.R. del 4/08/2008 n.3 e ss.mm.ii., relativo al piano di lottizzazione in loc. Trapezi di Pellaro-Ditta Sesti Moscardini ricadente in zona omogenea C “zona di espansione residenziale ,zona turistica residenziale, zona destinata ad accogliere interventi di edilizia economica e popolare “ e in minima parte di zona omogenea E “zone per attività primarie” nel vigente strumento urbanistico P.R.G. - Ditta : F.Ili Moscardini e F.Ili Sesti. Autorità procedente : Città Metropolitana di Reggio Calabria

;

DATO ATTO che l’Autorità Procedente ha provveduto al versamento del contributo per spese istruttorie per quanto previsto dalla deliberazione di G.R. n.749 del 4/11/2009 di approvazione del regolamento della procedura di valutazione di incidenza;

RITENUTO dover provvedere ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Regionale n.3 del 04/08/2008 alla pronuncia del parere motivato.

DECRETA

Per quanto in premessa esplicitato:

1. -di escludere dalla procedura di VAS il ai sensi del D.Lgs.152/2006 ss.mm.ii.,D.Lgs n.4/2008 e R.R. del 4/08/2008 n.3 e ss.mm.ii., il piano di lottizzazione in loc. Trapezi di Pellaro-Ditta Sesti Moscardini ricadente in zona omogenea C “zona di espansione residenziale ,zona turistica residenziale, zona destinata ad accogliere interventi di edilizia economica e popolare “ e in minima parte di zona omogenea E “zone per attività primarie” nel vigente strumento urbanistico P.R.G. - Ditta : F.Ili Moscardini e F.Ili Sesti. Autorità procedente : Città Metropolitana di Reggio Calabria (RC)
2. Di fare proprie le seguenti prescrizioni riportate nella relazione istruttoria allegata al presente atto vincolanti ai fini della realizzazione del progetto:
 3. vengano rispettate le prescrizioni e raccomandazioni espresse nel parere n. 23405 del 4/6/2018, da parte dell'ARPACal, in qualità di soggetto competente in materia ambientale, nel parere n. 1535 del 1/03/2010 di cui all'art.89 del DPR n.380 (ex art.13 della L.64/74), rilasciato dalla Regione Calabria Dipartimento n.6 LL.PP, nel parere n. 2564/10 del 22.03.2010 rilasciato dal Dipartimento regionale Urbanistica “Settore n.1”, nel parere n.2087/p del 21/02/2011 rilasciato dalla Soprintendenza per i beni Architettonici delle provincie di Reggio Calabria e Vibo Valentia, nel parere n.135550 del 23/03/2011 rilasciato dalla Provincia di Reggio Calabria Settore n.8 Urbanistica e Beni paesaggistico – Ambientali , nel parere n.135550 del 23/03/2011 rilasciato dalla Provincia di Reggio Calabria Settore 14” pianificazione Territoriale, Programmazione ,Urbanistica e trasporti;
 4. vengano utilizzati pavimentazioni permeabili negli spazi di sosta e parcheggi, con una percentuale non inferiore al 50% delle aree di pertinenza delle stesse;
 5. vengano utilizzati materiali da costruzione eco-sostenibili tali da ridurre il loro impatto ambientale riferito all'intero ciclo di vita degli stessi;
 6. venga applicata la normativa in materia di efficienza energetica, e l'obbligo di integrazione da fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità ;
 7. vengano realizzati sistemi combinati, ad elevato risparmio energetico, alimentati con sistemi fotovoltaici per l'illuminazione privata ;
 8. vengano previsti sistemi e spazi idonei per la raccolta dei rifiuti e/o raccolta differenziata in applicazione del D leg.vo 152/2006 e ss.mm.ii., che dovranno essere, preventivamente all'approvazione del progetto in variante;
 9. vengano rispettate, qualora i manufatti interagissero con la rete idrografica, le indicazioni riportate nella Direttiva Idraulica dell'ABR, pubblicate sul BUR Calabria n.20 del 31/10/2002;
 10. venga acquisito, prima dell'approvazione del piano di lottizzazione, il parere di cui alla legge Regionale n.18/2007 “norme in materia di usi civici”, di competenza del Dipartimento Regionale Agricoltura e Foreste;
 11. vengano rispettate le misure di salvaguardia del QTRP, (Quadro Territoriale Regionale Paesistico), adottato con deliberazione di Consiglio Regionale n° 300 del 22/04/2013, (Pubblicato in data 15/06/2013 sul Supplemento Straordinario n° 4 (Vol. I e II) del 15/06/2013, al BURC n° 11 del 01/06/2013), *approvato* dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 134 del 01 agosto 2016, le cui prescrizioni sono prevalenti, sui piani vigenti ed in itinere;
 12. venga prevista la realizzazione di un serbatoio di accumulo delle acque meteoriche, al fine di mitigare le portate derivanti da eventi eccezionali di pioggia, previo smaltimento delle acque di prima pioggia nei modi previsti dalla vigente normativa;
 13. venga acquisito, prima dell'approvazione del piano di lottizzazione, ogni parere e nulla osta previsto dalla vigente normativa;
 14. il presente progetto dovrà essere recepito dal Piano Strutturale Comunale come “progetto approvato, per lo stesso, non dovrà essere possibile prevedere alcun aumento volumetrico o cambio di destinazione d'uso rispetto a quello autorizzato, in quanto, qualsiasi modifica potrebbe pregiudicare lo stato ambientale complessivo anche in area vasta della zona interessata vanificando la valutazione effettuata in fase di verifica di assoggettabilità a VAS., salvo riproposizione di una nuova procedura di verifica.
15. Di dare atto che qualunque difformità o dichiarazione mendace dei progettisti su tutto quanto esposto e dichiarato negli elaborati tecnici agli atti, inficiano la validità del presente provvedimento;

16. Di trasmettere il presente provvedimento alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, all'A.R.P.A.Cal, e alla Regione Calabria Dipartimento Urbanistica;
17. Di pubblicare il presente decreto sul BUR Calabria e sul sito internet della Regione Calabria;
18. Dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria da chiunque ne abbia legittimo interesse entro 60 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento


BARTOLETTA VINCENZO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

REILLO ORSOLA RENATA M.

(con firma digitale)



Regione Calabria

Dipartimento Ambiente e Territorio

SETTORE N° 4 “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali”

OGGETTO:

Procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.lgs 152 art.12 e del Regolamento Regionale n.3/2008 art. 22 e ss.mm.ii.

Relazione istruttoria piano di lottizzazione in loc. Trapezi di Pellaro-Ditta Sesti Moscardini ricadente in zona omogenea C “zona di espansione residenziale ,zona turistica residenziale, zona destinata ad accogliere interventi di edilizia economica e popolare “ e in minima parte di zona omogenea E “zone per attività primarie” nel vigente strumento urbanistico P.R.G. - Ditta : F.Ili Moscardini e F.Ili Sesti. Autorità precedente : Città Metropolitana di Reggio Calabria

Data: 23/09/2019

PREMESSA

La Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. recante Norme in Materia Ambientale, e recepita dal Regolamento Regionale n. 3 del 04.08.2008, introduce la necessità di operare una Valutazione Ambientale Strategica per i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

È prevista una procedura di verifica di assoggettabilità nei casi di cui all'art. 20, comma 3 del R.R. 3/2008, ovvero per i piani ed i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale; tale procedura è finalizzata a verificare se i piani ed i programmi possono avere effetti significativi sull'ambiente, assoggettandoli o meno a V.A.S. e definendo le eventuali prescrizioni.

La verifica di assoggettabilità dei piani e dei programmi deve essere svolta durante la fase preparatoria del piano o del programma, e comunque anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa; comporta la redazione di uno specifico "Rapporto preliminare" contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma facendo riferimento ai criteri dell'allegato E del Regolamento Regionale n. 3 del 04.08.2008.

In riferimento a tale documento tecnico, l'Autorità Competente cui spetta la decisione circa l'assoggettabilità del piano o programma a valutazione è tenuta a consultare i soggetti competenti in materia ambientale che possono essere interessati dagli effetti che l'attuazione del piano o programma può avere sull'ambiente. Tali soggetti devono essere individuati dall'Autorità Competente in collaborazione con l'Autorità Procedente, in relazione all'esercizio delle loro specifiche funzioni amministrative e competenze in materia ambientale, tenuto conto del territorio interessato, della tipologia di piano o programma e degli interessi pubblici coinvolti. Qualora, in esito all'istruttoria, si verifica che il Piano non debba essere assoggettato a VAS, l'Autorità Competente emette il Provvedimento di verifica, non assoggettando il piano a VAS e se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

In applicazione della normativa vigente in materia di VAS di cui al Regolamento Regionale 3/08, il Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria, in qualità di Autorità Competente è chiamato ad emettere il provvedimento di verifica ai fini dell'assoggettabilità del piano in oggetto alla procedura di VAS.

ITER PROCEDURALE

Sulla base di quanto esposto, il Comune di Reggio Calabria (RC), in qualità di Autorità Procedente con nota n. 141381 del 10/09/2018, pervenuta il 14/09/2019 col n. 307663/SIAR, ha trasmesso, in formato cartaceo il rapporto preliminare ambientale di cui all'art.22 del Regolamento Regionale del 4/08/08 n.3 di verifica di assoggettabilità a VAS, allegando altresì:

a) copia digitale del piano ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale concordati con questa autorità competente :

- Regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio ;
- Regione Calabria Dipartimento Regionale Urbanistica;
- Regione Calabria Dipartimento Agricoltura e Forestazione;
- Città Metropolitana di Reggio Calabria Settore 15_Pianificazione Territoriale –Urbanistica;
- ARPACal-Agenzia Regionale Per la Protezione dell'Ambiente di Reggio Calabria;
- MIBACT- Soprintendenza Archeologica, belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia
- ASP n.5 di Reggio Calabria ;

b) i seguenti elaborati grafici in formato cartaceo :

- Tav. A -Rapporto preliminare Ambientale;
- Tav. B- pareri ottenuti;
- Tav. C- planimetria dei vincoli presenti sull'area d'intervento;
- Tav. D- planimetria reti tecnologiche ;
- Tav. E- planimetria smaltimento rifiuti;
- Tav. F- planimetria reti fognanti;
- Tav. G- particolari costruttivi reti fognanti e idrica;
- Tav. H- planimetria rete acque bianche(meteoriche);
- Tav. I - particolari costruttivi rete acque bianche(meteoriche);
- Tav. L- impianto illuminazione ;
- Tav. M- particolari costruttivi impianto illuminazione;
- Tav. N- relazione tecnica impianti di recupero dell'acqua piovana.

Inoltre gli elaborati trasmessi risultano corredati di:

- copia della nota di comunicazione, ai soggetti competenti in materia ambientale, dell'avvio delle consultazioni ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S con nota 89026/2018;
 - copia parere di conformità urbanistica n. 2564/10 del 22.04.2010, rilasciato dal dipartimento Regionale "Urbanistica Settore n.1;
 - parere n. 1535 del 1/03/2010 di cui all'art.89 del DPR n.380 (ex art.13 della L.64/74), rilasciato dalla Regione Calabria Dipartimento n.6 LL.PP;
 - copia relazione istruttoria datata 8/03/2010, a firma del Dirigente di Settore Arch. Saverio Putorti" Dipartimento Programmazione –Settore Urbanistica U.O.III° Livello Lottizzazioni";
 - copia parere favorevole di cui alla circolare Regionale n.2749 del datato 27/10/2009 sui piani di lottizzazione presentati da privati, rilasciato dal Comune di Reggio Calabria" Dipartimento Programmazione Settore Urbanistica, a firma dell'Arch. Saverio Putorti, Ing. Pasquale Crucitti e Ing. Bruno Fortugno;
 - copia parere favorevole n.2087 del 21/2/2011, rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Reggio Calabria e Vibo Valentia;
 - copia parere favorevole, rilasciato dall'amministrazione provinciale di Reggio Calabria "Pianificazione, Programmazione, Urbanistica e Trasporti" Servizio n.8 "Beni Paesaggistici-Ambientale";
 - copia deliberazione di G.M. n.222 del 14/07/2012, di approvazione piano di lottizzazione in Ditta Sesti Moscardini;
 - copia certificazione di destinazione urbanistica datata 23/03/2009, a firma del Responsabile di U.O geom. A. Scardino;
 - copia certificazione comunale n.181684 del 22.12.2015, con la quale si attesta che la via San Cosimo Trapezi è fornita sia della rete per la raccolta delle acque piovane, delle acque reflue e la capacità di erogazione dei pubblici servizi;
 - certificato di destinazione urbanistica datato 18/12/2013 a firma del responsabile dell'Ufficio Geom. Filippo Polimeni;
 - copia certificazione comunale datata 18/12/2013, a firma del responsabile dell'Ufficio geom. Filippo Polimeni, dalla quale si evince che non esistono vincoli inibitori e nella fattispecie: paesaggistico ambientale, urbanistico, storico artistico (art.136 D.Lvo 42/04), archeologico (art.142 D.Lvo 42/04), idrogeologico-forestale, Parco Aspromonte, cimiteriale, rispetto stradale, rispetto impianti tecnologici, rispetto ferroviario demanio marittimo, demanio militare, aeroportuale, P.A.I., incendi boschivi (L.353/00) ed infine che sulle particelle oggetto dell'intervento non si riscontrano aree afferenti Rete Natura 2000;
 - copia deliberazione di G.M. n.12 del 2/02/2015, di presa d'atto dell'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;
- Successivamente integrati, dall'autorità procedente con nota 103784/2019, in riscontro alla nota Dipartimentale n. 319766/SIAR del 22/9/2018, dalla seguente documentazione:
- copia certificazione comunale n.81715 del 14/05/2019, a firma del Responsabile P.O. Pianificazione territoriale Arch. Alberto Di Mare, dalla quale si evince che:

- sono rispettati, ai fini dell'approvazione, le misure di salvaguardia del QTRP;
- l'area oggetto del piano di lottizzazione non è gravata da usi civici;
- l'area oggetto dell'intervento, non è compresa nelle aree tutelate per legge, ai sensi dell'art.142, nè' fra quelle individuate nel QTRP ai sensi dell'art.143 comma 1 let. D ed E del DLgs 142/2004, né fra quelle soggette alle disposizioni di tutela e di salvaguardia di cui all'rt.7,10, delle disposizioni normative del QTRP, e che la stessa non risulta compresa fra le aree gravate da usi civici ai sensi della Legge 1766/1927, e della legge regionale n.18/2007, pertanto il piano di lottizzazione risulta coerente con le misure di salvaguardia del QTRP, approvato con delibera del Consiglio regionale della Calabria n.134 del 1/08/2016 e pubblicato sul BURC n.84 del 5/08/2016 e che lo stesso interessa un'area non gravata da usi civici;

CONTESTO DI INTERVENTO

Il contesto in cui si inserisce l'area d'intervento si caratterizza per essere urbanizzato e per avere una struttura insediativa di tipo diffuso, costituito da fabbricati ad uso residenziale, per lo più di recente costruzione, da due a quattro piani fuori terra, aventi caratteristiche architettoniche particolarmente eterogenee; intervallato da zone coltivate a vigneto, coltura tipica del posto.

L'ambito nel quale si inserisce il P.d.L. risulta delimitato ad Ovest dall'asse viario della SS 106 Jonica, a Nord dal torrente Fiumarella e centro urbanizzato di Pellaro, ad Est e Sud dal territorio aperto con gli ultimi versanti collinari che si interrompono proprio lungo l'asse viario della SS 106Jonica. Le particelle interessate dal Piano di Lottizzazione sono: la particella n°4 e la particella n°5; la particella n°4 è interamente ricompresa all'interno della zona omogenea "C" del P..RG., la n°5 lo è solo parzialmente.

La superficie con destinazione Urbanistica *Zona Omogenea "C"* interessata dal Piano di lottizzazione è pari a mq. 5.546. L'intervento di lottizzazione prevede la realizzazione di n°8 lotti, con l'ubicazione all'interno degli stessi di tipologie edilizie unifamiliari singole o adiacenti per un lato . Precisamente si avranno n°4 lotti con fabbricati adiacenti a coppia per un lato, e , n°4 lotti con fabbricati isolati; per tutti si è adottato un unico schema distributivo, sistemando la zona giorno al piano terra rialzato, la zona notte al piano primo , e , garage e cantina al piano seminterrato, per un totale di °3 piani; solo un fabbricato è previsto a due livelli, piano terra rialzato e piano seminterrato. Per tutti i fabbricati il progetto prevede il tetto di copertura a falde, con pendenze comprese tra il 18 e 25%,

con le dotazioni di seguito riportate:

Superficie territoriale mq 5546,00
volumetria mc 3.856,00
area standard mq. 702,00
previsione insediativa abitanti 39

CONSIDERATO Che:

la proposta progettuale ha una superficie complessiva di intervento di mq. 5.546,00 ricadente, in *Zona Omogenea "C"*, all'interno della quale saranno realizzati n°4 lotti con fabbricati adiacenti a coppia per un lato , e , n°4 lotti con fabbricati isolati;

- Gli obiettivi che il piano prevede di attuare sono:
 - omogeneità formale nella progettazione;
 - mitigazione dei vari impatti ambientali mediante accorgimenti costruttivi specifici;
 - non sono stati previsti per le strutture l'utilizzo di materiali ecosostenibili;
- la proposta progettuale, sotto l'aspetto della tutela ambientale per quanto di competenza, si adegua e non influenza altri piani.

DATO ATTO che, sulla base della verifica effettuata secondo i criteri di cui all'Allegato E del R.R.-n.3/2008 e ss.mm.ii., emerge quanto segue:

- l'insieme degli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti non sono riconoscibili come impatti rilevanti in considerazione della loro limitata entità ;
- il progetto proposto non comporta rilevanti aggravii del quadro ambientale e non contiene scelte che determinino l'insorgere di rischi rilevanti per l'Ambiente e la salute dei cittadini ;
- il progetto de quo si configura come mero strumento di attuazione delle previsioni dello strumento sovraordinato, che non comporta rilevanti aggravii del quadro ambientale e non contiene scelte che determinino l'insorgere di rischi rilevanti per l'Ambiente e la salute dei cittadini;
- non si ritiene pertanto vi sia la necessità di approfondimenti per la valutazione degli effetti ambientali ;

CONCLUSIONI

Per quanto sopra riportato, si ritiene di escludere dalla procedura di VAS, “piano di lottizzazione in loc. Trapezi di Pellaro-Ditta Sesti Moscardini ricadente in zona omogenea C “zona di espansione residenziale ,zona turistica residenziale, zona destinata ad accogliere interventi di edilizia economica e popolare “ e in minima parte di zona omogenea E “zone per attività primarie” nel vigente strumento urbanistico P.R.G. - Ditta : F.lli Moscardini e F.lli Sesti. Autorità Procedente : Città Metropolitana di Reggio Calabria, , ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Regionale 3/2008 e ss.mm.ii..

Al fine di garantire l'effettiva messa in atto di misure finalizzate alla riduzione degli impatti, in parte già riportati nel rapporto preliminare, si ritiene in ogni caso di inserire nel parere motivato le seguenti prescrizioni vincolanti ai fini dell'approvazione del Pdl:

- vengano rispettate le prescrizioni e raccomandazioni espresse nel parere n. 23405 del 4/6/2018, da parte dell'ARPA Cal, in qualità di soggetto competente in materia ambientale, nel parere n. 1535 del 1/03/2010 di cui all'art.89 del DPR n.380 (ex art.13 della L.64/74), rilasciato dalla Regione Calabria Dipartimento n.6 LL.PP, nel parere n. 2564/10 del 22.03.2010 rilasciato dal Dipartimento regionale Urbanistica “Settore n.1”, nel parere n.2087/p del 21/02/2011 rilasciato dalla Soprintendenza per i beni Architettonici delle provincie di Reggio Calabria e Vibo Valentia, nel parere n.135550 del 23/03/2011 rilasciato dalla Provincia di Reggio Calabria Settore n.8 Urbanistica e Beni paesaggistico – Ambientali , nel parere n.135550 del 23/03/2011 rilasciato dalla Provincia di Reggio Calabria Settore 14” pianificazione Territoriale, Programmazione ,Urbanistica e trasporti;
- vengano utilizzati pavimentazioni permeabili negli spazi di sosta e parcheggi, con una percentuale non inferiore al 50% delle aree di pertinenza delle stesse;
- vengano utilizzati materiali da costruzione eco-sostenibili tali da ridurre il loro impatto ambientale riferito all'intero ciclo di vita degli stessi;
- venga applicata la normativa in materia di efficienza energetica, e l'obbligo di integrazione da fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità ;
- vengano realizzati sistemi combinati, ad elevato risparmio energetico, alimentati con sistemi fotovoltaici per l'illuminazione privata ;
- vengano previsti sistemi e spazi idonei per la raccolta dei rifiuti e/o raccolta differenziata in applicazione del D leg.vo 152/2006 e ss.mm.ii., che dovranno essere, preventivamente all'approvazione del progetto in variante;
- vengano rispettate, qualora i manufatti interagissero con la rete idrografica, le indicazioni riportate nella Direttiva Idraulica dell'ABR, pubblicate sul BUR Calabria n.20 del 31/10/2002;
- venga acquisito, prima dell'approvazione del piano di lottizzazione, il parere di cui alla legge Regionale n.18/2007 ”norme in materia di usi civici”, di competenza del Dipartimento Regionale Agricoltura e Foreste;
- vengano rispettate le misure di salvaguardia del QTRP, (Quadro Territoriale Regionale Paesistico), adottato con deliberazione di Consiglio Regionale n° 300 del 22/04/2013, (Pubblicato in data 15/06/2013 sul Supplemento Straordinario n° 4 (Vol. I e II) del 15/06/2013, al BURC n° 11 del 01/06/2013), approvato

dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 134 del 01 agosto 2016, le cui prescrizioni sono prevalenti, sui piani vigenti ed in itinere;

- venga prevista la realizzazione di un serbatoio di accumulo delle acque meteoriche, al fine di mitigare le portate derivanti da eventi eccezionali di pioggia, previo smaltimento delle acque di prima pioggia nei modi previsti dalla vigente normativa;
- venga acquisito, prima dell'approvazione del piano di lottizzazione, ogni parere e nulla osta previsto dalla vigente normativa;

il presente progetto dovrà essere recepito dal Piano Strutturale Comunale come "progetto approvato, per lo stesso, non dovrà essere possibile prevedere alcun aumento volumetrico o cambio di destinazione d'uso rispetto a quello autorizzato, in quanto, qualsiasi modifica potrebbe pregiudicare lo stato ambientale complessivo anche in area vasta della zona interessata vanificando la valutazione effettuata in fase di verifica di assoggettabilità a VAS., salvo riproposizione di una nuova procedura di verifica.

Di dare atto che qualunque difformità o dichiarazione mendace dei progettisti su tutto quanto esposto e dichiarato negli elaborati tecnici agli atti, inficiano la validità della presente relazione;

Sulla base delle analisi e delle valutazioni contenute nel precedente considerato e nei pareri sopra citati, la presente relazione è da ritenersi, quale proposta di provvedimento autonomo espresso esclusivamente ai soli fini della sostenibilità ambientale dell'intervento di che trattasi ai sensi dell'art. 12 (verifica di assoggettabilità) D.lgs. 152/2006, e, art. 22 RR. n° 3/2008 e ss.mm.ii..

I relatori:

Geom. Vincenzo Bartoletta

Il Dirigente Generale
Arch. Orsola Reillo